

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2114/88 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1787/87 recante apertura dell'acquisto di intervento di determinate qualità di carni bovine in determinati Stati membri e fissazione dei prezzi di acquisto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6 bis, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1787/87 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1945/88<sup>(4)</sup>; ha avviato, in determinati stati membri o regioni di Stato membro e per determinati gruppi di qualità, l'acquisto all'intervento ed ha stabilito i prezzi di acquisto nel settore delle carni bovine;

considerando che a tutt'oggi il Consiglio non ha ancora adottato i prezzi per la campagna di commercializzazione 1988/1989, che inizia il 4 luglio 1988; che, di conseguenza, per garantire la continuità del funzionamento del regime d'importazione nel settore considerato, è oppor-

tuno prendere in considerazione, per il calcolo, gli elementi di prezzo fissati dal regolamento (CEE) n. 1936/88 della Commissione<sup>(5)</sup>;

considerando che in applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 6 bis, paragrafo 4 e all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/88<sup>(7)</sup>, è opportuno modificare la lista degli Stati membri o delle regioni di Stato membro e per determinati gruppi di qualità ammissibili all'intervento sulla scorta dei dati e delle quotazioni di cui dispone la Commissione, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1787/87 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 168 del 27. 6. 1987, pag. 22.

<sup>(4)</sup> GU n. L 170 del 2. 7. 1988, pag. 38.

<sup>(5)</sup> GU n. L 170 del 2. 7. 1988, pag. 15.

<sup>(6)</sup> GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.

<sup>(7)</sup> GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 43.